

Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione Servizio Stazione Unica Appaltante

In pubblicazione dal 23/08/2019

Atto N. 1912/2019

Oggetto: ID.4391. COMUNE DI CHIAVARI. SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA. CIG 7883836B45. AMMISSIONE CONCORRENTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE..

In data 16/08/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni":

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2019/2021 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Richiamata le Determinazioni Dirigenziali n. 208 del 09/05/2019 e n. 233 del 13/05/2019, con le quali il Settore V – Ufficio Tecnologici del Comune di Chiavari, ha autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto mediante l'esperimento di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvando nel contempo, la Relazione Progettuale, le Condizioni Generali, il Progetto Offerta, il Capitolato Speciale d'Oneri ed i relativi allegati tecnici, dando mandato alla Città Metropolitana di Genova a procedere con la pubblicazione del relativo Bando di gara;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante del 20 maggio 2019, n. 1135, con la quale sono stati approvati il Bando di gara, le Norme di partecipazione e i relativi allegati;

Considerato che nei termini e con le modalità prescritte dal bando di gara, sono pervenuti n. 3 (tre) plichi, così come risultante dalla nota di trasmissione dell'Ufficio Protocollo;

Dato atto che dal verbale della seduta pubblica di ammissione, tenutasi il giorno 16 luglio 2019, si

rileva quanto segue:

- A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza previsto dalla lettera di invito: n. 3 (tre) buste, così come risultante dalla nota di trasmissione dell'Ufficio Protocollo:
- B. soggetti ammessi n. 3 (tre), di cui 2 (due), ammessi con riserva e precisamente gli operatori: n.1. APRICA S.p.A./SOLCO BRESCIA Consorzio di Coop. Soc.; n. 2. RTI AMIU S.p.A./Ma.Ris. Soc. Coop., mentre l'operatore economico n. 3 RTI STIRANO SRL/PROTEO SOCIETA' Coop. Soc. è regolarmente ammesso, stante la regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta;
- C. necessità di invitare gli operatori economici ammessi con riserva all'integrazione e alla precisazione della documentazione prodotta in sede di partecipazione, nelle forme del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- D. rinvio dello scioglimento delle riserve di ammissione assunte all'esito dell'espletamento dei soccorsi istruttori;

Considerato che, al termine dell'espletamento dei soccorsi istruttori promossi dalla Stazione Unica Appaltante e sulla base della documentazione integrativa tempestivamente prodotta dagli operatori economici interpellati, è emerso quanto segue:

1) RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI (Plico n. 1)

L'operatore economico ha provveduto a riscontrare la richiesta di soccorso istruttorio della Stazione Unica Appaltante di cui alla nota 18 luglio 2019, n. prot. 35637, integrando la domanda di ammissione relativamente alla dichiarazione contenuta al Quadro B.19 del mod. A/1, con specifico riguardo all'esistenza a carico dell'ex Presidente del Collegio Sindacale di APRICA SPA, cessato in data 9 agosto 2018, di un provvedimento astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 80, comma 1, l. b-bis).

La documentazione trasmessa dall'operatore economico in seguito all'avvio della procedura di soccorso istruttorio ha confermato quanto dichiarato dal concorrente in sede di ammissione, dimostrandosi di utilità alla stazione appaltante al fine di poter apprezzare la rilevanza del provvedimento stesso ai fini della sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla procedura di gara. Si è, infatti, potuto riscontrare che:

 il provvedimento di condanna di cui trattasi si riferisce a fatti commessi in data 23 dicembre 2011, in un periodo risalente nel tempo, in cui il soggetto coinvolto non ricopriva presso la società APRICA S.p.A. alcun incarico, essendo stato nominato per la prima volta Sindaco della Società stessa solo in data 08 aprile 2014;

- l'esistenza della condanna è stata appresa dalla concorrente APRICA S.p.A. solo a seguito delle verifiche ritualmente condotte a suo carico da altra stazione appaltante a seguito dell'intervenuta aggiudicazione in favore della Società di una procedura di gara che l'aveva vista concorrente;
- APRICA S.p.A., accertata la falsità delle autodichiarazioni più volte rese dall'interessato, ha immediatamente provveduto a risolvere ogni rapporto professionale con il medesimo, revocandogli, in data 9 agosto 2018, l'incarico di Presidente del Collegio sindacale ed avviando contestualmente nei confronti dello stesso un procedimento di denuncia/querela presso il Tribunale di Brescia, al fine della costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati ravvisati.
- a seguito dei fatti sopra evidenziati, APRICA S.p.A. ha dichiarato di aver provveduto a disporre misure organizzative innovative, circa la procedura di verifica dei requisiti di onorabilità dei membri del collegio sindacale, in modo da evitare il possibile ripetersi di episodi simili, relativi a false dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 80 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016.

Alla luce di quanto dichiarato e prodotto dall'operatore economico si ritiene che la vicenda fatta oggetto di approfondimento istruttorio non rilevi ai fini della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e tanto avuto riguardo sia all'epoca in cui i fatti sono stati commessi, sia al contesto in cui sono maturati, estraneo all'operatore economico concorrente, sia al diverso ruolo successivamente rivestito dall'interessato nell'ambito della stessa APRICA SPA, tale da escludere l'esercizio di poteri gestori, sia, infine, avuto riguardo ai provvedimenti di carattere tecnico organizzativo ed alle azioni legali intraprese a propria tutela e ai fini della dissociazione, da APRICA S.p.A. nei confronti dell'ex Presidente del Collegio Sindacale.

Si ritiene, pertanto, positivamente sciolta la riserva formulata in occasione della seduta pubblica del 16 luglio 2019 con conseguente ammissione dell'operatore RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI.

2) RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – Ma.Ris. Soc. Coop. (Plico n. 2):

L'operatore AMIU GENOVA S.p.A. ha regolarmente riscontrato la nota della Stazione Unica Appaltante del 18 luglio 2019, n. prot. 35639, integrando la domanda di ammissione relativamente alla dichiarazione contenuta al Quadro B del mod. A/1 e alle precisazioni già offerte nell'allegato 1, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Art. 80 D.Lgs. 50/2016, prodotto dal concorrente.

In particolare, la documentazione trasmessa dall'operatore economico, in seguito all'avvio della

procedura di soccorso istruttorio, ha confermato l'attuale pendenza del giudizio di opposizione in relazione al decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Genova NRG NR PM 8454/2017 – NRG GIP 947/2018, nonché l'intervenuta dichiarazione, da parte dello stesso Giudice per le Indagini Preliminari, della nullità dell'originario decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 552 c.p.c., decreto per il quale gli interessati sono in attesa di rinnovazione dell'atto.

Alla luce di quanto rappresentato si ritiene che la vicenda in argomento non sia rilevante ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, in quanto trattasi di provvedimento privo dei caratteri della definitività e dell'inoppugnabilità.

Pertanto alla luce della documentazione prodotta dal concorrente RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – Ma.Ris. Soc. Coop. e delle motivazioni sopra espresse, lo stesso è definitivamente ammesso alla procedura.

Valutata, pertanto, l'opportunità di procedere all'ammissione alla procedura dei seguenti operatori economici:

- N. 1. APRICA S.p.A./SOLCO BRESCIA Consorzio di Coop. Soc.;
- N. 2. RTI AMIU S.p.A./Ma.Ris. Soc. Coop.;
- N. 3. RTI STIRANO SRL/PROTEO SOCIETA' Coop. Soc.

Atteso, inoltre, di rinviare, ad un successivo provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice che sarà incaricata di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Progetto Offerta, le offerte ammesse alla procedura;

IL DIRIGENTE DISPONE

Per le ragioni tutte sopra esposte,

- 1) di procedere all'ammissione alla procedura di gara "ID.4391. Comune di Chiavari. Servizi integrati di igiene urbana. CIG 7883836B45" dei seguenti operatori economici:
 - Plico 1. APRICA S.p.A./SOLCO BRESCIA Consorzio di Coop. Soc.;
 - Plico 2. RTI. RTI AMIU S.p.A./Ma.Ris. Soc. Coop.;
 - Plico 3. RTI STIRANO SRL/PROTEO SOCIETA' Coop. Soc.;
- 2) di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice che sarà incaricata di esaminare e valutare, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Progetto Offerta, le offerte ammesse alla procedura;
- 3) di dare atto che l'esame delle offerte tecniche ammesse verrà avviato a seguito della nomina della Commissione Giudicatrice;

pag. 4/5

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa,
- 5)) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Stazione Unica Appaltante e di dare avviso della sua adozione agli operatori economici concorrenti.

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Сар.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CLID	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	CUP	CIG
	тот	ALE EN	ITRATE:	+									
	٦	OTALE	SPESE:	-									

Sottoscritta dal Dirigente (BARDINU ROSSELLA) con firma digitale



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Soggetto aggregatore

Oggetto: ID.4391. COMUNE DI CHIAVARI. SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA. CIG

7883836B45. AMMISSIONE CONCORRENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[x] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.
[] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o su patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Сар.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno	CUP	CIG
TOTALE ENTRATE:													
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 22/08/2019

Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (MORETTI CLAUDIO) con firma digitale